Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/com 201/11

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2012, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e della tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 242/10. Modificazioni all'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 1 giugno 2002, n.120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/03);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006 (di seguito: decreto 23 marzo 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 (di seguito: decreto 11 settembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge n. 185/08);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2009 (di seguito: decreto 19 marzo 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2010 (di seguito: decreto 28 dicembre 2010);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 settembre 2011 (di seguito: decreto 22 settembre 2011);
- le sentenze n. 6355/2011, n. 6356/2011 e n. 6357/2011 del Consiglio di Stato (di seguito: sentenze n. 6355/2011, n. 6356/2011, n. 6357/2011);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 agosto 2004, n. 148/04 (di seguito: deliberazione n. 148/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2011, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);

- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 177/10);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 218/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/com 236/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 236/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 gennaio 2011 ARG/gas 1/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 1/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, EEN 10/11 (di seguito: deliberazione EEN 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/com 34/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 34/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 87/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11;

- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11 (di seguito: deliberazione GOP 55/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la "Memoria per l'audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili" dell'Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2011, DCO n. 43/11: "Riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge n. 83/03 per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: DCO 43/11);
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 23 novembre 2011, prot. Autorità 30651 del 23 novembre 2011 (di seguito: comunicazione 23 novembre 2011);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 6 dicembre 2011, prot. 6587 (prot. Autorità 32596 del 14 dicembre 2011);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) del 9 dicembre 2011 prot. del 5 dicembre 2011, prot. GSE/P20110090044 (prot. Autorità n. 32840 del 15 dicembre 2011).

Considerato che:

in relazione al settore elettrico,

- con la comunicazione del 23 novembre 2011 la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del piano finanziario per il 2012, ai sensi di quanto previsto al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l'esigenza di ulteriori erogazioni a proprio favore da parte della Cassa nel mese di gennaio di 25 milioni di euro e di ulteriori 30 milioni di euro entro il successivo mese di marzo;
- sulla base di detto piano emerge che le disponibilità finanziarie presso la Sogin, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di erogazioni di cui sopra, risulterebbero nel primo trimestre del 2012 pari a circa 100 milioni di euro;
- con il DCO 43/11, l'Autorità ha proposto i propri orientamenti in relazione ai meccanismi di riconoscimento degli oneri nucleari per il periodo 2012-2014; e che, tra l'altro, detto documento per la consultazione prevede di ridurre la liquidità media presso la Sogin ad un valore pari al fabbisogno medio di un mese, aumentando la frequenza delle anticipazioni alla medesima società;
- nel corso degli anni precedenti il gettito della componente tariffaria A2 è risultato superiore agli oneri posti in capo al relativo conto che, pertanto, alla fine del 2011, presenta un avanzo;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del

TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2011 evidenzia un incremento di onere rispetto alle previsioni del precedente trimestre di oltre 500 milioni di euro, per lo più riconducibile alla revisione delle previsioni in merito al costo dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici;

- sulla base delle medesime previsioni gli oneri di competenza 2012 posti in capo al medesimo conto A3 risultano in forte aumento rispetto a quelli del 2011 e pari nel complesso a circa 10,5 miliardi di euro; e che, detto aumento è riconducibile all'incremento dei costi per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici, dei costi per il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE nonché dei costi relativi alla tariffa omnicomprensiva;
- il medesimo GSE segnala, tuttavia, che gli effetti finanziari dell'incremento dell'onere connesso all'incentivazione degli impianti fotovoltaici tendono a manifestarsi con ritardo rispetto all'entrata in esercizio degli impianti a causa dell'imponente incremento di potenza installata registrato o previsto nel corso del 2011; e, che detti ritardi verranno ridotti gradualmente nel corso del 2012;
- una parte consistente degli oneri cui il GSE dovrà far fronte nel corso del 2012, in particolare in relazione al ritiro dei certificati verdi e al recupero dei ritardi di cui al precedente alinea, secondo le stime del medesimo GSE, si concentrerà nel secondo semestre dell'anno;
- ai sensi del comma 40.2 del TIT, le imprese distributrici che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al GSE il gettito della componente tariffaria A3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato;
- il comma 49.5 del TIT disciplina le modalità e le tempistiche con le quali:
 - a) la Cassa compensa il GSE nel caso in cui i costi da questi sostenuti di pertinenza del Conto A3 eccedano il gettito garantito dalla componente medesima;
 - b) il GSE versa alla Cassa l'eventuale eccedenza di gettito rispetto agli oneri sostenuti di pertinenza del citato Conto A3;
 - e che nei primi mesi del 2012 è prevedibile un versamento di eccedenze dal GSE alla Cassa;
- con le sentenze n. 6355/2011, n. 6356/2011 e n. 6357/2011 il Consiglio di Stato ha respinto o giudicato inammissibile il ricorso di primo grado di alcune imprese beneficiarie di regimi tariffari speciali contro la deliberazione n. 148/04 relativamente al calcolo della componente compensativa da riconoscere nel caso in cui i soggetti aventi diritto siano passati al mercato libero;
- in particolare, le suddette imprese avevano impugnato le disposizioni della medesima delibera che prevedevano che la componente compensativa dovesse essere commisurata al costo effettivo di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuta dai soggetti beneficiari e non più parametrata sulla tariffa di fornitura dovuta sul mercato vincolato; e che le suddette contestazioni erano state accolte in primo grado;
- per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato di cui ai precedenti alinea sono pertanto previste restituzioni da parte di beneficiari di regimi tariffari speciali relativamente agli importi già incassati di competenza degli anni a partire dal 2004, per un importo pari almeno, secondo una prima stima di massima, a 75 milioni di euro;

- tenuto conto delle suddette restituzioni il conto di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT, presenta un avanzo di competenza per l'anno 2012;
- come evidenziato dal decreto 22 settembre 2011, le attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico, di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, hanno registrato negli scorsi anni ritardi rispetto ai piani triennali 2006-2008 e 2009-2011, approvati, rispettivamente, con i decreti del 23 marzo 2006 e 19 marzo 2009; e che in particolare i suddetti ritardi risultano significativi relativamente alle attività di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del medesimo decreto interministeriale 26 gennaio 2000;
- il suddetto ritardo ha comportato nel corso degli ultimi anni un esborso inferiore a quanto previsto e conseguentemente il conto di cui al comma 47.1, lettera d), del TIT presenta, alla fine del 2011, un avanzo;
- in linea con quanto previsto con deliberazione n. 348/07, con deliberazione ARG/elt 38/08 l'Autorità ha dato attuazione alla riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo, per detti clienti, a tendere, che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle componenti A2, A3, A4 e A5 per prelievi mensili eccedenti i 4 GWh e fino a 12 GWh, siano pari al 50% dell'aliquota applicata ai prelievi mensili fino a 4 GWh e che l'esenzione completa dall'applicazione delle suddette aliquote espresse in centesimi di euro/kWh avvenga limitatamente ai prelievi eccedenti i 12 GWh/mese per punto di prelievo;
- la deliberazione ARG/elt 38/08 ha altresì previsto un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea;
- detto percorso di gradualità è stato completato nei trimestri precedenti per tutte le componenti A, con l'eccezione della componente A5, che nel periodo 2008-2011 non ha mai subito variazioni;
- gli oneri in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT (di seguito: conto UC7), di competenza 2009-2010, determinati con la deliberazione EEN 10/11, sono risultati inferiori rispetto alle previsioni sulla base delle quali, con deliberazione ARG/com 87/11, era stato disposto l'adeguamento in aumento della componente tariffaria UC7;
- la riduzione degli oneri di competenza 2009 2010 sul conto UC7 è riconducibile principalmente ad un riequilibrio tra il settore elettrico e il settore gas degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica, con una ripartizione che a consuntivo è risultata pari a circa 60% sul settore elettrico e 40% sul settore gas;
- anche per le competenze 2011 e 2012, è prevista una ripartizione tra settore elettrico e settore gas analoga a quella di cui al precedente alinea; pertanto è previsto che il Conto UC7 presenti un avanzo almeno fino alla fine dell'anno 2012;
- le disposizioni del TIT prevedono l'inclusione nelle tariffe di trasmissione e distribuzione di gran parte degli oneri che nel terzo periodo regolatorio gravavano sul conto di cui di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT alimentato dalla componente UC3;
- l'aliquota della componente tariffaria UC3 risulta pertanto sovradimensionata rispetto agli oneri ad oggi stimabili in capo al rispettivo conto;

- dai dati disponibili si può prevedere che gli oneri in capo al conto di cui di cui al comma 47.1, lettera f), del TIT, alimentato dalla componente UC6, rimangano invariati rispetto a quelli di competenza degli anni precedenti;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede "misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare";
- l'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l'ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione ARG/com 236/10, l'Autorità ha aggiornato per l'anno 2011 l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0170 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 236/10, l'aggiornamento annuale dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2010 novembre 2011, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall'Istat, per il periodo dicembre 2010 novembre 2011, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari al 2,7%;
- con deliberazione n. 231/04, l'Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell'applicazione del prelievo di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, espressa in centesimi di euro/kWh arrotondata prima alla seconda cifra decimale, poi, con deliberazione ARG/elt 86/08 alla terza;
- con deliberazione ARG/elt 34/11 l'Autorità ha disposto che, a partire dall'1 gennaio 2011, la componente MCT, espressa in centesimi di euro/kWh, preveda quattro decimali dopo la virgola; e che, conseguentemente, con la suddetta deliberazione l'Autorità ha fissato il valore della componente MCT pari al valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, come aggiornato dalla medesima deliberazione;
- per effetto degli arrotondamenti dell'aliquota della componente MCT negli anni antecedenti il 2011 il gettito della medesima componente MCT è stato superiore rispetto agli oneri posti in capo al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m), del TIT (di seguito: conto MCT);
- conseguentemente con la deliberazione ARG/com 87/11, l'Autorità ha adeguato in diminuzione il valore della componente tariffaria MCT al fine di ridurre l'avanzo di competenza in capo al conto MCT;
- anche tenendo conto dell'aumento degli oneri in capo al conto MCT conseguente all'adeguamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 l'avanzo di cui al precedente alinea consente di non aumentare l'aliquota della componente tariffaria MCT;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;

- con deliberazione ARG/elt 242/10 l'Autorità ha introdotto disposizioni di carattere generale, ancorché di natura sperimentale, ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica in punti di prelievo destinati all'alimentazione di infrastrutture di ricarica a pagamento di veicoli elettrici in luoghi aperti al pubblico, anche al fine di acquisire elementi informativi e specifiche esperienze applicative in vista della definizione delle regole per il periodo di regolazione successivo al 31 dicembre 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10 l'Autorità ha altresì definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- l'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10 ha definito le componenti A, UC e MCT da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione, relativi all'energia elettrica utilizzata per la ricarica di veicoli elettrici tramite infrastrutture di ricarica pubblica;
- con la deliberazione ARG/com 87/11 l'Autorità ha previsto che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10, considerata la fase di avvio dei servizi collegati alla ricarica dei veicoli elettrici, la tabella 1 allegata alla medesima deliberazione ARG/elt 242/10 fosse aggiornata, per l'anno 2011, con cadenza semestrale;
- con la medesima deliberazione ARG/com 87/11 è stata pertanto aggiornata la tabella 1 di cui al precedente alinea per il semestre 1 luglio 2011 31 dicembre 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 199/11 sono state definite le disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012 2015;
- l'articolo 16 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 della medesima deliberazione ARG/elt n. 117/08 (di seguito: bonus elettrico), contestualmente all'aggiornamento previsto dall'articolo 32 dell'Allegato A alla deliberazione 348/07, applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
- le modalità e le tempistiche di aggiornamento di cui al precedente alinea sono confermate anche per gli anni successivi al 2011;
- con la deliberazione ARG/com 236/10, con riferimento all'anno 2011, l'Autorità ha aggiornato i valori del *bonus* elettrico.

Considerato che:

in relazione al settore del gas,

• la stima degli oneri di competenza degli anni 2009, 2010 e 2011 posti in capo al conto di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG, alimentato dalla componente

- tariffaria UG1, presenta un aumento di circa 16 milioni di euro rispetto alle ultime stime disponibili;
- il comma 23.3 della RTTG prevede che, a partire dall'1 gennaio 2011, l'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti addizionali della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8, le componenti tariffarie GST e RET, di cui al comma 23.1, lettere e) ed f) della medesima deliberazione, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti;
- il comma 4.4 della deliberazione ARG/com 93/10 prevede che il valore della componente tariffaria GST di cui al comma 23.1, lettera e), della RTTG in vigore dal 1 luglio 2010 sarà dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria GS ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale;
- il comma 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10 prevede che il valore della componente tariffaria RET di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG in vigore dal 1 luglio 2010 sarà dimensionato in maniera tale da garantire un gettito pari al gettito che si otterrebbe dall'applicazione dell'aliquota della componente tariffaria RE ai consumi dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale;
- il comma 3.2 della medesima deliberazione ARG/gas 177/10 prevede che il dimensionamento delle componenti di cui al precedente alinea sia effettuato in modo da recuperare, entro l'anno solare 2011, il gettito di cui ai commi 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10, non riscosso nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2010;
- con deliberazione ARG/gas 1/11, l'Autorità ha previsto l'applicazione limitatamente al periodo 1 aprile 2011 31 dicembre 2011 del corrispettivo CV^I , di cui al comma 23.1 lettera a) della RTTG, funzionale alla contribuzione a titolo oneroso al contenimento dei consumi per l'anno termico 2010/2011 di cui ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 28 dicembre 2010;
- con la deliberazione ARG/gas 92/08 è stato istituito il corrispettivo variabile integrativo CV^{FG} al fine di riscuotere il gettito necessario alla copertura del fattore di garanzia per i terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas;
- con la deliberazione ARG/gas 218/10, è stato fissato, a partire dall'1 gennaio 2011, il corrispettivo unitario variabile integrativo CV^{FG} , al fine di assicurare la copertura delle spettanze del fattore di garanzia per l'anno termico 2009-2010;
- le giacenze attualmente disponibili sul conto di cui al comma 24.1, lettera b), della RTTG risultano sufficienti per coprire gli oneri previsti in capo al medesimo conto;
- il comma 23.4 della RTTG prevede che, a partire dall'1 gennaio 2012, l'impresa di trasporto applica la componente tariffaria S_D, di cui al comma 23.1, lettera g), della medesima RTTG, ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
- ai sensi del comma 4.8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 40/11, i proventi di cui al comma 9.5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 130/10, derivanti dall'offerta a mercato del 10% della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie, afferiscono esclusivamente alle misure transitorie fisiche, e sono dunque nulli per l'anno termico 2011-2012; sono inoltre nulli, per il medesimo anno termico, i proventi di cui al medesimo comma 9.5, lettere c) e d), del decreto

- legislativo n. 130/10; e che pertanto ad oggi non siano disponibili le risorse necessarie ad assicurare l'invarianza economica per i clienti finali allacciati alle reti di distribuzione attraverso l'attivazione della componente tariffaria S_D di cui al comma 23.1, lettera g), della RTTG;
- l'articolo 17 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus gas), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/08;
- con la deliberazione ARG/com 236/10 l'Autorità ha aggiornato i valori degli ammontari del *bonus gas* per l'anno 2011.

Ritenuto opportuno:

- rinviare la decisione sull'accoglimento della richiesta di erogazione da parte della Sogin, nelle more di ulteriori valutazioni da effettuarsi nel corso del prossimo mese di gennaio, anche in relazione allo sviluppo del procedimento di cui alla deliberazione ARG/elt 109/10;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3, tenendo conto delle nuove previsioni di onere comunicate dal GSE;
- limitare l'adeguamento della componente A3, per il primo trimestre 2012, ad un valore inferiore al fabbisogno economico stimato di competenza, per tener conto del richiamato ritardo con cui si manifestano gli effetti finanziari dell'aumento dell'onere dell'incentivazione del fotovoltaico e, di conseguenza, differire al prossimo aggiornamento tariffario l'ulteriore adeguamento necessario a intercettare i previsti maggiori oneri a carico del conto corrispondente;
- sospendere transitoriamente le disposizioni di cui al comma 49.5 del TIT, al fine di consentire al GSE di trattenere le eccedenze di gettito A3 previste in relazione alle partite fatturate nel primo semestre 2012, in vista dei consistenti esborsi previsti nei mesi successivi;
- prevedere che il GSE, nel primo semestre 2011, informi la Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, di cui al punto 7 dell'Allegato B alla deliberazione GOP 55/11, con cadenza mensile, circa il valore dell'importo trattenuto in deroga alle disposizioni di cui al comma 49.5 del TIT;
- adeguare in diminuzione le componenti tariffarie A2, A4, A5 e UC7;
- prevedere che, in relazione alla revisione dell'aliquota della componente A5 venga applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 70.1 del TIT;
- fissare, per l'anno 2012, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 pari a 0,0175 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, per tener conto dell'aggiornamento annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo cui è soggetto;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria UC3;
- mantenere invariata la componente tariffaria UC6;
- prevedere che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 242/10, a partire dal 2012, le tabelle 1 e 2 allegate alla medesima deliberazione

ARG/elt 242/10 siano aggiornate con cadenza trimestrale, in conformità alle tempistiche di aggiornamento delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico;

- aggiornare pertanto le tabelle 1 e 2 di cui al precedente alinea per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012;
- aggiornare l'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 al fine di confermare le modalità e le tempistiche di aggiornamento del *bonus* elettrico applicate nel periodo 1 gennaio 2008 31 dicembre 2011 per gli anni successivi al 2011;
- aggiornare conseguentemente i valori degli ammontari di compensazione di cui alle tabelle 3 e 4 della deliberazione ARG/elt 117/08 applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UG1;
- ai sensi di quanto previsto ai commi 4.4 e 4.5 della deliberazione ARG/com 93/10, aggiornare i valori delle componenti tariffarie GST e RET adeguandole ai valori, rispettivamente, delle componenti GS e RE;
- azzerare le componenti tariffarie $CV^{T}e CV^{FG}$;
- fissare pari a zero la componente tariffaria S_D di cui al comma 23.1, lettera g), della RTTG, per il trimestre gennaio-marzo 2012;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione di cui alla tabella 4 della deliberazione ARG/gas 88/09, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2011 e il primo trimestre 2012;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03 per l'anno 2012

1.1 Per l'anno 2012, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0175 centesimi di euro/kWh.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 sono fissati come indicato nelle <u>Tabelle 1, 2, 3 e 4</u> allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle tariffe di trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali e delle ulteriori componenti e del corrispettivo *TSmax* da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 242/10 per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 sono fissati come indicato nelle *Tabelle 5 e 6* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica ai clienti del settore elettrico in stato di disagio per l'anno 2012

- 3.1 Al comma 16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, le parole "Nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 31 dicembre 2011" sono soppresse e le parole "previsto dall'articolo 32 del TIT" sono sostituite dalle seguenti parole: "dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche in bassa tensione".
- 3.2 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, con riferimento all'anno 2012, sono fissati come indicato nelle *Tabelle 7 e 8* allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 4.1 I valori delle componenti tariffarie UG₁, GS, RE e RS per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 sono fissati come indicato nella <u>Tabella 9</u> allegata al presente provvedimento.
- 4.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 sono fissati come indicato nella <u>Tabella 10</u> allegata al presente provvedimento.
- 4.3 I valori delle componenti tariffarie CV^I , CV^{FG} , CV^{OS} , φ e S_D per il trimestre 1 gennaio 31 marzo 2012 sono fissati come indicato nella <u>Tabella11</u> allegata al presente provvedimento.

Articolo 5

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas ai clienti domestici in stato di disagio economico per l'anno 2012

5.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti domestici del gas in stato di disagio economico di cui alla tabella 4 dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, con riferimento all'anno 2012, sono fissati come indicato nella <u>Tabella 12</u> allegata al presente provvedimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 49.5 del TIT sono transitoriamente sospesi fino a successiva determinazione dell'Autorità.
- 6.2 Il GSE informa la Direzione Infrastrutture dell'Autorità, di cui al punto 7 dell'Allegato B alla deliberazione GOP 55/11, con cadenza mensile, circa il valore dell'importo trattenuto in deroga alle disposizioni di cui al comma 49.5 del TIT del TIT.
- 6.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.

6.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore dall'1 gennaio 2012.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE Guido Bortoni